

Ritiro dalla scuola

Mio figlio ha dovuto assentarsi spesso per motivi di salute pertanto ho chiesto alla scuola di poterlo ritirare prima del 15 marzo per consentirgli di presentarsi come privatista, ma la richiesta mi è stata respinta. La decisione è corretta?

Non conosco i motivi del rifiuto tuttavia per la scuola secondaria di secondo grado l'art. 193 del [Dlgs 297/94](#) ammetteva agli esami di idoneità di cui all'articolo 192, assimilandoli ai privatisti "...coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta". Del resto annualmente le circolari iscrizioni prevedono che l'obbligo possa essere assolto anche attraverso l'istruzione parentale. Tale norma è stata però abrogata dall'art. 31 del [Dlgs 226/05](#) il quale dispone all'art. 13 "Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6." Il comma 6 prevede l'ammissione alle classi successive alla prima "previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro".

Un genitore mi chiede il nulla osta per il passaggio del figlio ad una scuola non statale e non paritaria, è corretto?

La [CM 35/10](#) dispone che "All'obbligo si adempie: - frequentando scuole statali o scuole paritarie (abilitate, in quanto tali, al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato); - frequentando scuole non statali e non paritarie (art. 1bis [legge 3 febbraio 2006, n. 27](#); [D.M. 10 ottobre 2008, n. 82](#)). In tal caso, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere di cui al citato [decreto legislativo n. 76/2005](#), i genitori, o coloro che ne fanno le veci, che si sono avvalsi di tale facoltà, devono produrre, al termine di ciascun anno scolastico (ad eccezione dell'anno terminale della scuola primaria), ad una delle scuole statali del territorio di residenza, una dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#): dichiarazione sostitutiva di certificazione) di avvenuta, regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria (indicando scuola e classe); - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 [D.L.vo n. 297/1994](#); art. 1, comma 4, [D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76](#))." Come si legge sono i genitori a certificare la frequenza... Il [DM 82/08](#) che afferma: "La scuola non paritaria, non facendo parte del sistema scolastico nazionale, non può rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale e non può assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie. La scuola deve assumere espressamente la denominazione di scuola non paritaria; può aggiungere a tale denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti (es. Scuola non paritaria "Mario Rossi" ad indirizzo classico, scientifico, tecnico... ecc.). Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall'Ufficio Scolastico Regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. 2.3 La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del citato [decreto-legge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2006](#), assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#) e alla [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), art. 1, comma 622, ferme restando le disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado. La scuola non paritaria è tenuta a comunicare, su richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'elenco nominativo degli studenti per consentirne l'inserimento nell'anagrafe relativa." Ne desumiamo a) è la scuola a rilasciare comunicazioni b) la scuola non statale non paritaria non appartiene al sistema scolastico nazionale e dunque

[Torna all'indice](#)

[Torna all'indice](#)